

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO (<i>Ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Ferranti 1.100</i>)	40
Sui lavori della Commissione	39

SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione nella seduta precedente dell'emendamento dei relatori 1.500, le proposte emendative Chiarelli 1.84, Turco 1.85, Colletti 1.86, Turco 1.87, Bazoli 1.88, Sannicandro 1.89, gli identici emendamenti Schullian 1.90 e Sannicandro 1.91, nonché gli emendamenti Turco 1.92 e 1.93, non saranno posti in votazione.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome del collega Berretta, presenta un'ulteriore nuova formulazione della proposta emendativa Ferranti 1.100 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.94, volto ad attribuire al giudice la facoltà di concedere i termini di cui al sesto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, in maniera graduata, a seconda della prospettata difficoltà della controversia. Chiede, pertanto, ai relatori e al rappresentante del Governo, di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso sulla predetta proposta emendativa.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, rileva che l'emendamento in questione confligge con l'impostazione del provvedimento, che si propone l'obiettivo di prevedere criteri di riforma del processo civile ispirati ai principi del rito sommario di cognizione. Osserva, peraltro, come tale proposta emendativa potrebbe ritenersi assorbita dall'emendamento Ferranti

1.100, di cui il relatore Vazio ha testé proposto una ulteriore nuova formulazione.

Andrea COLLETTI (M5S) rammenta che buona parte dei soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione abbiano rilevato l'inopportunità, in nome di una pretesa esigenza di semplificazione, di modificare in modo radicale la struttura del processo civile di primo grado.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Colletti, invita la maggioranza e il Governo a rivedere le posizioni precedentemente assunte. Ritieni, infatti, che non possa essere modificata la struttura del processo civile, attraverso l'introduzione di disposizioni che, con l'obbiettivo di semplificare e rendere più celere il processo stesso, finiscano, di fatto, con il pregiudicare la possibilità delle parti processuali di programmare la propria strategia difensiva. Al riguardo, osserva che sarebbe stato preferibile estendere l'ambito di applicazione del rito del lavoro, le cui disposizioni sono oggetto di un'interpretazione giurisprudenziale oramai consolidata.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, osserva che la ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Ferranti 1.100 si propone un duplice obbiettivo: da un lato, quello di assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche modificando i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica delle controversie; dall'altro, quello di prevedere l'obbligatorietà del procedimento sommario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali.

Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea come la proposta emendativa in discussione sia formulata in termini quanto mai generici, non essendo possibile individuare con certezza quali siano le controversie di « oggettiva complessità giuridica ».

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.94.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva l'opportunità di modificare l'ordine di votazione, nel senso di procedere all'esame, prima dell'emendamento a sua firma 1.100 (*ulteriore nuova formulazione*), volto a sostituire, alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, i numeri 2) e 3), e, solo successivamente, degli emendamenti Colletti 1.95 e Marotta 1.96, 1.97, 1.98 e 1.99, che, invece, introducono disposizioni aggiuntive al numero 1). Osserva, infatti, che l'emendamento a sua firma ha per oggetto il processo di primo grado in via generale individuandone i principi, mentre gli altri emendamenti attengono a questioni particolari sempre del processo di primo grado, che potrebbero essere considerate superate qualora fosse approvato il suo emendamento.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di non condividere la proposta della presidente, ritenendo preferibile procedere secondo il normale ordine di votazione. Illustra, quindi, la proposta emendativa a sua firma 1.95, volta a prevedere che gli atti di parte siano a disposizione delle altre parti processuali esclusivamente alla scadenza del termine per il loro deposito fissato dalla legge o dal giudice.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sottolinea come le disposizioni previste dall'emendamento in discussione possano ritenersi già ricomprese nella proposta emendativa Bazoli 1.213, riguardante il processo telematico, della quale i relatori hanno proposto una riformulazione.

Alfredo BAZOLI (PD) rammenta che l'emendamento a sua firma, testé richia-

mato dalla presidente Ferranti, per altro, prevede l'introduzione di un sistema di monitoraggio delle funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico del Ministero della giustizia, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispetto di termini processuali determinata dalla mancata funzionalità del sistema stesso, che non consenta il caricamento degli atti processuali e dei documenti.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.95.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Vittorio FERRARESI (M5S) esprime disappunto per la richiesta del Ministro della giustizia, comunicata la scorsa settimana dalla Presidente Ferranti, di rinviare al 17 febbraio prossimo l'audizione prevista per mercoledì 3 febbraio. Ricorda a tale proposito che il suo gruppo dal mese di dicembre chiede la presenza del Ministro in Commissione giustizia anche in relazione allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, considerato che il regolamento della Camera prescrive la presenza del Ministro competente. A tale proposito ricorda che la Presidente Ferranti aveva rappresentato la possibilità di fissare una seduta di sindacato ispettivo proprio nello stesso giorno in cui si sarebbe prevista l'audizione del Ministro al fine di venire incontro alla richiesta del suo gruppo. Considera pertanto eccessiva la richiesta del Ministro di rinviare l'audizione di addirittura due settimane.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica al deputato Ferraresi che l'audizione del Ministro inizialmente fissata per il 3 febbraio è stata prevista a seguito di una richiesta autonoma del Ministro stesso per riferire sugli « Stati generali sull'esecuzione penale ». La richiesta di differire

l'audizione non è assolutamente motivata da intenti dilatori quanto piuttosto dalla impossibilità del Ministro di prendere parte ai lavori della Commissione nel corso di questa settimana. Per quanto attiene alla presenza del Ministro alle sedute di interrogazioni immediate in Commissione, osserva che non vi è alcun collegamento necessario con l'audizione del Ministro, per cui si potrebbe convocare una seduta di question time in Commissione anche prima del 17 febbraio, rappresentando al Ministro la richiesta della sua presenza da parte del gruppo Movimento 5 Stelle.

Vittorio FERRARESI (M5S) specifica di aver chiesto la presenza del Ministro in Commissione in occasione del question time considerato che non è stato dato seguito alla richiesta fatta da lui il dicembre scorso di audire in Commissione il Ministro e che il regolamento non prevede, oltre al *question time*, altri casi in cui la presenza del Ministro è obbligatoria in Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che in realtà per prassi consolidata la presenza del Ministro, prevista dal comma 4, dell'articolo 135-ter del Regolamento della Camera, non è obbligatoria. Dà la parola al rappresentante del Governo che ha chiesto di intervenire.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rileva che il Ministro non può partecipare ai lavori della Commissione nel corso di questa settimana e della prossima in quanto ha intenzione di partecipare personalmente ai lavori del Senato in materia di unioni civili già dalla seduta di oggi. Nel sottolineare che da parte del Ministro non vi è alcun intento dilatorio fa presente che l'audizione potrebbe essere fissata già dal 15 febbraio prossimo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene opportuno confermare la data del 17 febbraio in quanto il mercoledì è l'unico giorno nel quale la Commissione ha con certezza due ore per poter lavorare.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

**ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE
DELL'EMENDAMENTO FERRANTI 1.100**

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo;

3) modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

4) collocazione del procedimento sommario di cognizione, ridenominato in rito semplificato di cognizione di primo grado, nell'ambito del libro II del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, assegnando

nel rispetto del principio del contraddittorio al giudice la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;

5) previsione dell'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al procedimento sommario di cognizione;

6) in conformità ai criteri di cui ai numeri 2), 3) e 4), modifica delle disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e individuazione dei procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado.